

**ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO**  
**A.M. ENRIQUES AGNOLETTI E PER L'ATTIVAZIONE DI SINERGIE NEL**  
**CAMPO DELLA RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO CON IL POLO**  
**DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**PRESSO IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO**

(Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, degli artt. 34 bis e ss. della l.r. 40/2009 e della l.r. 35/2011)

tra

**REGIONE TOSCANA**

con sede in palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, Firenze  
rappresentata dal Presidente dott. Enrico Rossi

**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

con sede in via Cavour n. 1 a Firenze  
rappresentata dal Presidente dott. Dario Nardella

**COMUNE DI SESTO FIORENTINO**

con sede in piazza Vittorio Veneto n. 1, 50019 Sesto Fiorentino  
rappresentata dal Sindaco dott. Lorenzo Falchi

**COMUNE DI CAMPI BISENZIO**

con sede in Piazza Dante n. 36, 50013 Campi Bisenzio  
rappresentata dal Sindaco sig. Emiliano Fossi

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**

con sede in piazza S. Marco n. 4, Firenze  
rappresentata dal Rettore prof. Luigi Dei

**ELI LILLY ITALIA Spa**

con sede in via Gramsci n. 731 a Sesto Fiorentino (Fi)  
in persona del rappresentante legale  
dott. Ilya Yuffa

I sottoscritti, in rappresentanza della **Regione Toscana**, della **Città metropolitana di Firenze**, del **Comune di Sesto Fiorentino**, del **Comune di Campi Bisenzio**, dell'**Università di Firenze** e della **Eli Lilly Italia spa**

**PREMESSO :**

- che nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino e più precisamente in Via Ragionieri n. 47 è ubicata la sede principale del Liceo Scientifico “A. M. Enriques Agnoletti”, in un immobile di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, succeduta dal 1 gennaio 2015 alla omonima Provincia, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni), mentre nel Comune di Campi Bisenzio è presente una sede secondaria del Liceo, che occupa locali della Scuola “Garibaldi” di proprietà del Comune;

- che il complesso scolastico che ospita il Liceo a Sesto Fiorentino, attualmente frequentato da circa 600 alunni, risale al 1973, ma già dalla fine degli anni '90 ne emerse l'insufficiente capacità ricettiva, che portò, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, all'istituzione della succursale a Campi Bisenzio, frequentata attualmente da poco meno di 300 alunni, provenienti dai Comuni di Campi Bisenzio e Signa;
- che, nell'ottica di una razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico di competenza finalizzata anche ad un contenimento della spesa, ma soprattutto al miglioramento dell'offerta formativa sul territorio, la Provincia più volte aveva espresso la volontà di unificare in un unico plesso le due sedi del Liceo Agnoletti per offrire a tutti i suoi studenti e docenti medesimi servizi e opportunità;
- che, considerato l'indirizzo scientifico del Liceo e la presenza nel territorio di Sesto Fiorentino del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario, aveva dunque chiesto al Comune di Sesto Fiorentino e all'Università degli Studi di Firenze di verificare la possibilità di individuare, all'interno del suddetto Polo Scientifico e Tecnologico, un'area per la costruzione di un nuovo edificio scolastico, da destinare ad unica sede del Liceo suddetto e da realizzare con le più innovative tecniche finalizzate anche al contenimento dei consumi energetici;
- che la localizzazione all'interno dell'area del Polo Scientifico e Tecnologico dell'Università infatti, oltre ad offrire agli studenti del Liceo la possibilità concreta di entrare in contatto con il contesto universitario, che meglio rappresenta l'evoluzione del loro percorso formativo, può creare le condizioni per lo sviluppo di un progetto di integrazione delle attività formative scolastiche e delle attività di base dei primi anni dei corsi di Laurea, allo scopo di migliorare il processo di formazione e orientamento degli studenti, come previsto anche dal decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1);
- che la Provincia di Firenze faceva presente che le risorse finanziarie per l'acquisizione dell'area dall'Università e per la costruzione del nuovo edificio scolastico si sarebbero potute

reperire esclusivamente con i proventi dell'alienazione dell'immobile, attuale sede del Liceo in Sesto Fiorentino, previa valorizzazione dello stesso da parte del Comune;

– che la scelta di localizzare la nuova sede del Liceo Scientifico all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino, veniva positivamente condivisa dai Comuni interessati, dall'Università e dalla Regione Toscana, che si impegnava a valutare forme di cofinanziamento a sostegno dell'intervento;

– che in data 3 dicembre 2013 gli enti locali sopra rappresentati, l'Università di Firenze e la Regione Toscana sottoscrivevano un Protocollo d'intesa (deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 25-6-2013), nel quale ciascuna parte, per quanto di rispettiva competenza, si impegnava a definire, promuovere e attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo Scientifico e Tecnologico dell'Università, di un nuovo edificio scolastico, da adibire a sede unica del Liceo Scientifico "Agnoletti" e in particolare:

a) il Comune di Sesto Fiorentino manifestava la disponibilità ad apportare al Piano Particolareggiato dell'Università, approvato con atto Consiglio comunale n. 77 del 21 dicembre 2007, la variante urbanistica utile a consentire la realizzazione dell'edificio destinato ad scuola Secondaria di secondo grado;

b) l'Università degli Studi di Firenze manifestava la disponibilità a cedere in proprietà a titolo oneroso, alla Provincia o ad altro soggetto pubblico un'area idonea, posta all'interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, da identificarsi con successivo accordo;

c) la Regione Toscana, condividendo la scelta di localizzare la nuova sede del Liceo Scientifico all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino, si impegna a valutare forme di cofinanziamento a sostegno dell'intervento;

- che in attuazione di detto protocollo, il Tavolo tecnico da esso istituito ha svolto un'ampia attività istruttoria conclusasi con una relazione preliminare dell'aprile 2014 dal titolo "Ipotesi progettuale Liceo "Agnoletti" all'interno dell'area del Polo Universitario", agli atti degli Enti Locali sopra rappresentati, comprensiva di uno studio di fattibilità dell'intervento, di una stima dei costi e di un cronoprogramma di massima delle fasi attuative,

– che come detto nella citata Relazione del Tavolo tecnico dell'aprile 2014, "in futuro ci si attende che il numero delle iscrizioni sia in aumento, per effetto dei fenomeni di immigrazione, tutt'ora in evoluzione" ed entro i prossimi cinque anni sono previsti complessivamente circa 1200 studenti, rendendo necessaria la costruzione di un nuovo ed unico complesso scolastico;

– che l'articolo 40 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere

finanziario....) prevedeva per la Provincia di Firenze, oggi Città Metropolitana, un contributo straordinario fino all'importo massimo di Euro 10.000.000,00 per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno del Polo scientifico e tecnologico dell'Università un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unico del Liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti, subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo di programma;

#### **PREMESSO INOLTRE:**

- che la società Eli Lilly Italia spa, affiliata italiana di Eli Lilly and Company, con stabilimento in Sesto Fiorentino, in via Gramsci 731/733, venuta a conoscenza del Protocollo d'Intesa sopra citato, manifestava con nota del 14 febbraio 2014 all'allora Provincia di Firenze, l'interesse e la disponibilità ad acquisire l'area adiacente al proprio stabilimento, nel rispetto della corretta attribuzione del valore commerciale, al fine di espandere il proprio insediamento di Sesto F.no nel terreno ove ha sede attualmente il Liceo, con conseguente aumento delle attuali capacità produttive, diversificazione delle linee di produzione nonché incremento occupazionale sia in termini numerici che qualitativi;
- che Eli Lilly Italia spa rappresenta una delle più importanti aziende farmaceutiche mondiali, caratterizzata da un forte orientamento alla ricerca e allo sviluppo di farmaci innovativi, nonché da una radicata e consolidata tradizione di collaborazione e dialogo con gli Enti e le Istituzioni locali, tesa a valorizzare lo sviluppo scientifico, socio-sanitario ed economico;
- che il sito produttivo di Eli Lilly Italia in Sesto Fiorentino copre un terzo del fabbisogno mondiale di insulina e rappresenta uno dei più grandi e moderni poli europei di farmaci biotecnologici;
- che Eli Lilly Italia intende continuare a potenziare le capacità manifatturiere locali con ulteriori espansioni che in un arco pluriennale consentano di consolidare l'eccellenza nella produzione di macromolecole di origine biotecnologica;
- che dallo studio dell'Istituto Regionale per la programmazione Economica della Toscana (Irpet) del giugno 2014 su "L'impatto macroeconomico dell'impianto di Eli Lilly Italia a Sesto Fiorentino. Anni 2010-2018", emerge infatti la potenzialità di un aumento degli investimenti e della produzione nell'impianto Eli Lilly di Sesto Fiorentino con ricadute positive sia dal punto di vista occupazione che del PIL non solo sul territorio della Città metropolitana ma del tessuto economico-produttivo di tutta la Regione;
- che nel giugno 2014 è stato approvato un protocollo d'intesa fra Regione Toscana ed Eli Lilly, nell'ottica "di promuovere e supportare il rafforzamento delle capacità di ricerca, sviluppo tecnologico e produttivo delle imprese localizzate sul territorio Toscano, ivi inclusa Eli Lilly in Toscana" e

nel quale “Eli Lilly si impegna a perseguire gli obiettivi di consolidamento e sviluppo della presenza in Toscana, anche tramite nuovi investimenti produttivi o per realizzare prodotti innovativi, in linea con le proprie strategie di crescita e qualificazione del personale” e “la Regione Toscana, si impegna ad informare Eli Lilly sulle opportunità di accesso a finanziamenti per progetti di ricerca & sviluppo, formazione ed incentivi per l’assunzione di nuovo personale, nelle disponibilità delle politiche regionali e nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica” (deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 9 giugno 2014);

- che con nota prot. n. 57581 del 9 dicembre 2014 il Sindaco di Sesto Fiorentino, alla luce del Protocollo d’intesa sopra citato del 3 dicembre 2013 e dello spostamento del Liceo in posizione integrata o adiacente al Polo universitario, condivideva l’intenzione della propria Amministrazione di prefigurare una destinazione “produttiva” alle aree di proprietà della Città Metropolitana di Firenze sulle quali insiste l’attuale sede del Liceo;

- che in data 14 maggio 2015 (con nota prot. 271336) il Sindaco della Città metropolitana chiedeva alla Regione e al Comune di Sesto Fiorentino di valutare insieme e condividere la destinazione urbanistica, da imprimere con variante all’area attuale sede del Liceo, al fine della sua valorizzazione, a fronte della manifestazione di interesse della società e di eventuali altre destinazioni compatibili;

- che in data 25 giugno 2015 la Regione Toscana, la Città Metropolitana, il Comune di Sesto Fiorentino e l’Università degli Studi di Firenze sottoscrivevano un “Protocollo Operativo Interistituzionale” (deliberazione della Giunta regionale n. 692 del 25-05-2015) per la realizzazione del nuovo Liceo con il quale, tra l’altro:

- a) il Comune di Sesto Fiorentino si impegnava a definire, congiuntamente con la Città Metropolitana l’ottimale destinazione urbanistica da imprimere con variante, all’area dell’attuale sede del Liceo Agnoletti, condividendo tale destinazione con la Regione e a predisporre tutta la documentazione necessaria per tale variante e per l’adozione della variante al Piano particolareggiato dell’Università, approvato con delibera C.C. n.77/2007 per la modifica della destinazione da “servizi ricettivi e verde attrezzato” a “servizi ricettivi e scuola secondaria di grado superiore” delle aree individuate per la costruzione del nuovo edificio;

- b) La Città metropolitana di Firenze si impegnava:

- ad acquisire la stima dell’area dell’attuale sede del Liceo;
- a definire con l’Università degli Studi di Firenze le condizioni per l’acquisto del terreno per la realizzazione del nuovo edificio;
- a realizzare in termini utili per l’approvazione dell’accordo di programma il progetto preliminare, della nuova sede “A.M Enriques Agnoletti”;

- a redigere la progettazione preliminare della costruzione nel lotto 14 del Piano particolareggiato, di un edificio per aule da destinare all'Università a compensazione del valore del terreno da acquistarsi per la realizzazione del nuovo edificio;
- c) La Regione Toscana si impegnava :
- a verificare l'applicabilità, anche mediante modifiche normative, della l.r. 35/2011 alla variante urbanistica relativa all'area di proprietà della Città metropolitana, attuale sede del Liceo, in quanto strettamente connessa alla realizzazione di un'opera strategica rientrante nell'applicazione della suddetta legge;
- d) L'Università degli Studi di Firenze si impegnava:
- a definire con la Città metropolitana le condizioni per l'alienazione dell'area di sua proprietà e il numero e il dimensionamento delle aule da realizzare a scomputo del prezzo di acquisto di detta area;
  - a provvedere alle operazioni di bonifica da amianto dell'area da trasferire alla Città Metropolitana per la realizzazione della nuova sede del Liceo;

#### **DATO ATTO:**

- che con nota del 18/09/2015 (protocollo Città Metropolitana 0505131/2015) Eli Lilly Italia spa rinnovava il proprio interesse all'acquisizione dell'area, adiacente alla sua attuale proprietà, sostenendo l'importanza che lo sviluppo dello stabilimento avvenga in adiacenza al cuore dell'attuale sito, ferma restando la corretta attribuzione del valore commerciale dell'area e la possibilità di ricostruire una Superficie Utile Lorda pari a quello dell'attuale Liceo computata in 7.300 mq;
- [redacted] che la Società con tale nota confermava l'intenzione di continuare a potenziare l'attuale assetto produttivo, con ulteriori investimenti che trasformino lo stabilimento attuale in un vero e proprio centro di eccellenza, unico in europea per la produzione di macromolecole di origine biotecnologica;
- [redacted] che il Comune di Sesto Fiorentino, a fronte della richiesta della Città metropolitana di conoscere le possibili destinazioni compatibili per l'attuale sede del Liceo, con nota del 15-10-2015 (prot. 50908/2015) comunicava che detto ambito era da considerare consono alla destinazione produttiva e in linea con gli indirizzi, contenuti nei propri atti normativi urbanistici, di incentivare gli interventi capaci di generare nuova occupazione, ed escludendo altresì altre destinazioni "quale ad esempio quella residenziale" che "si porrebbe fuori dell'orientamento indicato e non terrebbe conto che attualmente l'offerta residenziale risulta quantitativamente superiore alla domanda potenziale" ;

- [redacted] che l'orientamento espresso dal Comune in merito alla destinazione "produttiva" da imprimere all'area per la valorizzazione economica funzionale al reperimento delle risorse necessarie per la costruzione del nuovo Liceo all'interno del Polo Scientifico universitario veniva condiviso, a seguito di richiesta della Città Metropolitana (nota del 14-5-2015 protocollo Città Metropolitana n. 0271336/2015) anche dalla Regione con nota prot. 268583/2015 e dalla stessa Città metropolitana con atto n. 107/CM del 23 dicembre 2015, con il quale dava atto della possibilità di alienare alla Eli Lilly Italia l'area e gli edifici attualmente sedi del Liceo Agnoletti, nel rispetto del proprio Regolamento per l'alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio, il cui articolo 9, comma 3, stabilisce che "è consentita l'alienazione diretta di un bene a soggetti privati qualora la cessione sia prevista in specifici accordi o programmi di intervento con altri soggetti pubblici (Regione, Comuni, Società, Aziende ed Istituzioni) e sia finalizzata alla realizzazione sullo stesso immobile di opere ed investimenti che concorrono allo sviluppo economico del territorio della Città metropolitana. Tale finalità, da comprovarsi adeguatamente, deve risultare condivisa da tutti gli enti interessati o coinvolti nei specifici accordi o programmi. La determinazione del prezzo di vendita è rimessa ad un soggetto terzo";

#### **TENUTO CONTO:**

- che l'apposita Commissione dell'Agenzia del Demanio per la verifica della congruità delle valutazioni tecniche-economico-estimative ha congruito il prezzo di € 1.525.706/00 (euro unmilione cinquecentoventicinquemilasettecentosei) concordato tra Università e Città Metropolitana, per l'acquisto da parte di quest'ultima dell'area necessaria per la costruzione della nuova sede del Liceo, pari a circa mq 16.766 mq, individuata al Catasto Terreni del Comune di Sesto Fiorentino nel foglio di mappa 54 dalle particelle 887, 1372 (porzione), 1465 (porzione), 1641 (porzione), 1198 (porzione), 885 (porzione), 886 (porzione), 186 (porzione), 888 (porzione);

- che con atto n.41 in data 16 giugno 2016 del Commissario Straordinario, il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato la variante al Piano Particolareggiato del Polo Scientifico e Tecnologico di relativa a detta area e precisamente da "servizi ricettivi" (Lotto 21) a "*servizi ricettivi e scuola secondaria di grado superiore*" e "verde attrezzato" (Lotto adiacente al n. 21) a "*verde attrezzato speciale*";

- che Università e Città Metropolitana hanno concordato di concludere in luogo di un contratto di vendita, un contratto di permuta dell'area con la realizzazione di un immobile destinato ad aule didattiche;

### **TENUTO CONTO altresì :**

- che l'Agenzia del Demanio –Filiale di Firenze su richiesta della Città metropolitana ha stimato in € 7.000.000,00 (euro settemilioni//00) il prezzo di vendita, a valori di mercato e sulla base della destinazione attuale, della sede del Liceo Agnoletti, edificio principale e relative pertinenze, come identificata al NCEU del Comune di Sesto Fiorentino nel foglio di mappa 37 dalle particelle 143, 384, 385, 389 e 722 (porzione);
- che la stessa Agenzia, sempre su richiesta della Città metropolitana, ha determinato in € 250.000,00/anno (euro duecentocinquantamila//00) l'indennità di occupazione da riconoscere all'acquirente dell'immobile per il tempo intercorrente tra la firma del contratto di vendita e la consegna dell'immobile, che avverrà a costruzione ultimata della nuova sede e trasferimento del Liceo;
- che Eli Lilly Italia ha accettato sia il prezzo di vendita che l'indennità di occupazione come determinati dall'Agenzia del Demanio;
- che la Città metropolitana ha approvato in linea tecnica, con atto dirigenziale n. 426 del 2016, il progetto preliminare del nuovo edificio scolastico, dimensionato con 30 aule didattiche da 30 studenti cadauna, oltre a palestra, aula magna, laboratori e uffici amministrativi;
- che il costo dell'intervento, stimato in € 17.000.000 (euro diciassettemilioni), è finanziato per € 10.000.000 (euro diecimilioni) dalla Regione Toscana e per € 7.000.000 (euro settemilioni) dalla Città metropolitana, che sempre avvalendosi del prezzo di vendita dell'attuale sede, coprirà le spese di acquisto dell'area dall'Università e relativi oneri fiscali (€ 1.525.706,00 + € 137.313,54) e dell'indennizzo da riconoscere a Eli Lilly Italia per il tempo intercorrente tra la firma del contratto di vendita e la consegna dell'immobile, tempo stimato nel cronoprogramma allegato;
- che la Regione ha impegnato a favore della Città metropolitana € 150.000,00 (euro centocinquantamila) a valere sul contributo di cui alla legge regionale n. 46/2014, art. 40, per l'effettuazione delle indagini propedeutiche alla progettazione definitiva/esecutiva della nuova sede scolastica;
- che il progetto preliminare per le aule universitario redatto dalla Città metropolitana quantifica in € 2.125.700,00 (euro duemilionicentoventicinquemilasettecento//00) il costo di realizzazione dell'aule didattiche per l'Università, che trova copertura per € 1.525.706/00 (euro unmilionequinquecentoventicinquemilasettecentosei) nel prezzo di acquisto dell'area per il nuovo Liceo;

### **CONSIDERATO:**

- che il cronoprogramma per la costruzione del Liceo allegato al presente Accordo prevede:
  - a) la conclusione della fase di progettazione del nuovo Liceo entro il 5/12/2018;
  - b) l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la costruzione della nuova sede del Liceo entro il 4/5/2019;

c) l'esecuzione dei lavori entro il 7/6/2021.

- che il crono programma relativo alla realizzazione delle aule didattiche per l'Università, allegato al presente Accordo prevede:

a) la conclusione della fase di progettazione e validazione entro il 30 giugno 2018;

b) l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la costruzione delle aule entro il 31/12/2018;

c) l'esecuzione dei lavori entro il 4/2/2020;

d) la consegna delle aule entro il 5/2/2020 nelle more del collaudo che avverrà entro il 4/8/2020.

#### **CONSIDERATO INOLTRE:**

- che la realizzazione del nuovo Liceo è opera di interesse strategico regionale ai sensi e per gli effetti della l.r. 35/2001 in quanto finanziata in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale;

#### **VISTI:**

1) l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

2) la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) ed in particolare il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma del titolo II;

3) l'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) come da ultimo modificato dall'articolo 27 della l.r. 88/2016 che autorizza “un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 9.850.000,00 per il periodo 2017 – 2019” “per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'Università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico ‘A.M. Enriques Agnoletti’ ” subordinando l'erogazione alla provincia di Firenze “alla stipula di uno specifico accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella realizzazione del nuovo edificio”;

4) la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

**VISTI** altresì i seguenti articoli della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private):

- articolo 2 per il quale si considera strategica l'opera finanziata in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche di provenienza statale o comunitaria ed è considerato "prevalente il finanziamento che copre più della metà del complessivo fabbisogno per la realizzazione dell'opera" ;
- articolo 3-in base al quale per la realizzazione delle opere di interesse strategico regionale, il Presidente della Giunta regionale "può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera";
- articolo 4 per il quale le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, previste dagli accordi di programma concernono le aree e gli immobili destinati alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto degli accordi nonché le aree o gli immobili la cui valorizzazione è strettamente necessaria all'acquisizione di risorse per la realizzazione delle opere strategiche;
- articolo 5 che delinea la procedura di approvazione delle varianti oggetto dell'accordo di programma, prevedendo il deposito per 30 giorni del testo dell'accordo con tutti gli allegati, l'esame delle eventuali osservazioni e la conseguente stesura delle controdeduzioni, la firma e la ratifica dell'accordo da parte della amministrazione comunale interessate dalla variante;

**VISTI** inoltre i seguenti articoli della l.r. n. 40/2009:

- il comma 2 dell'articolo 34 ter per il quale "qualora le finalità dell'accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione" della Giunta regionale in cui, tra l'altro si approvano le finalità dell'accordo;
- art. 34 quater:
  - o comma 1 per il quale la Conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell'accordo;
  - o comma 3, lettera a) che stabilisce che la Conferenza, tra l'altro, "verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell'accordo";

- comma 4 il quale prevede che dei lavori della Conferenza sia redatto apposito verbale da allegare all'accordo di programma;
- comma 5 il quale prevede che per l'acquisizione di nulla-osta, autorizzazioni, o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell'accordo di programma, la Regione convoca una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo;
- comma 1 dell'art. 34 quinquies per il quale l'accordo di programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTI**, infine, gli articoli 41 e 42 della l.r. 65/2014 per i quali in sede di conferenza di servizi è verificata la necessità di procedere o meno ad accordo di pianificazione;

#### **DATO ATTO:**

- che la Conferenza di cui all'articolo 34 quater della l.r. 40/2009

- 1) è stata convocata il 16 maggio 2017 e si è svolta il 26 maggio 2017;
- 2) ha approvato il testo del presente accordo e i relativi allegati e acquisito i pareri favorevoli per l'approvazione delle varianti giusta quanto risulta dal verbale allegato al presente accordo;
- 3) ha svolto altresì le citate funzioni di verifica di cui all'articolo 41 della l.r. 65/2014 e ha preso atto che la variante del presente accordo non comporta la variazione degli altri strumenti di pianificazione, escludendo, quindi, la necessità di un accordo di pianificazione;
- 4) che in conformità ai disposti dell'art.10 comma 1 dell'Accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica per le procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione ai sensi dell'art.21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 17.10.2016, il procedimento di adeguamento al PIT-PPR si svolge in sede di Conferenza di servizi;

- che a seguito della appena citata Conferenza del 26-5, l'Accordo, con tutti gli allegati, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 34 quinquies della l.r. 40/2009, con deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 29 maggio 2017;

- si sono svolte due ulteriori conferenze dei servizi:

- 1) il 6 giugno 2017 dove sono state apportate modifiche di carattere formale, è stato preso atto della integrazione delle richieste da presentare ad ENAC nonché precisato che la variante è adeguata al PIT-PPR;
- 2) il 7 settembre 2017 in cui, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 35/2011, si sono prese in esame ed approvate le osservazioni presentate alla variante e conseguentemente modificati i relativi allegati; è stato altresì preso atto di una nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (prot. 41684 del 1-9-2017) che conferma, dopo l'esame delle osservazioni alla variante, il parere già espresso in sede di conferenza del 26-5-2017 ed allegato al verbale della stessa oltreché pubblicato come allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 581/2017; le parti hanno altresì approvato il testo definitivo dell'accordo, impegnandosi alla firma;

- che i verbali originali delle conferenze sono agli atti della Giunta regionale e sono stati trasmessi ai sottoscrittori;

- che l'approvazione dell'Accordo e dei relativi allegati comportano, una volta effettuata la ratifica da parte del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino, la seguente variazione di destinazione d'uso dell'area di proprietà della Città metropolitana di Firenze su cui insiste l'attuale Liceo Agnoletti, ossia:

- Piano Strutturale (PS)
- area attualmente classificata come "*Aree urbane recenti*" – identificata al catasto fabbricati e terreni (F37, p143, 736) per come risulta nella "Variante urbanistica" (allegato A al presente AdP) da "*Aree urbane recenti*" ad "*Aree produttive*";
- area attualmente classificata come "*Aree libere intraurbane*" e "*Rete viaria e ferroviaria*" – identificata al catasto fabbricati e terreni (F37, p384, 385) per come risulta nella "Variante urbanistica" - da "*Aree libere intraurbane*" e "*Rete viaria e ferroviaria*" ad "*Aree produttive*";
- aree attualmente indicate come "*Rete viaria e ferroviaria*" – identificata al catasto fabbricati e terreni (F37, 389, 722 parte) per come risulta nella "Variante urbanistica" - da "*Rete viaria e ferroviaria esistente*" ad "*Aree produttive*";
- Regolamento Urbanistico (RU)
- area attualmente ricadente in "*Territorio urbanizzato*", classificata come "*Aree urbane recenti*", "*Aree destinate ad attività pubbliche o di interesse collettivo*" con simbolo AG-s (Istruzione superiore all'obbligo) – identificata al catasto fabbricati e terreni (F37, p143, 736) per come risulta nella "Variante urbanistica" (allegato A al presente AdP) - da "*Aree urbane recenti*" e "*Attività pubbliche o di interesse collettivo*" con simbolo AG-s" ad "*Aree produttive*";
- area attualmente classificata come "*Aree libere intraurbane*", "*Aree destinate ad attività pubbliche o di interesse collettivo*" con simbolo P (parcheggio) e "*Rete viaria e ferroviaria da realizzare*" – identificata al catasto fabbricati e terreni (F37, p384) per come risulta nella "Variante urbanistica" - da "*Aree libere intraurbane*", "*Aree destinate ad attività pubbliche o*

*di interesse collettivo*” con simbolo *P* e “*Rete viaria e ferroviaria da realizzare*” ad “*Aree produttive*”;

- area attualmente classificata come “*Aree libere intraurbane*”, “*Rete viaria e ferroviaria da realizzare*” e “*Rete viaria e ferroviaria esistente*” – identificata al catasto fabbricati e terreni (F37, p385) per come risulta nella “Variante urbanistica” - da “*Aree libere intraurbane*”, “*Rete viaria e ferroviaria da realizzare*” e “*Rete viaria e ferroviaria esistente*” ad “*Aree produttive*”;
- aree attualmente indicate come “*Rete viaria e ferroviaria esistente*” – identificata al catasto fabbricati e terreni (F37, , 389, 722 parte) per come risulta nella “Variante urbanistica” - da “*Rete viaria e ferroviaria esistente*” ad “*Aree produttive*”;
- per come risulta nella “Variante urbanistica” le particelle sopra indicate sono ricomprese nell’ambito di trasformazione “AT57a- via Ragionieri”;

- che l’approvazione dell’Accordo e dei relativi allegati comportano, una volta effettuata la ratifica da parte del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino, la seguente ulteriore variazione di destinazione d’uso di aree di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino, esterne all’ambito di trasformazione Liceo Agnoletti, ma destinate ad interventi funzionali a ridurre eventuali criticità indotte dall’intervento ossia:

- Piano Strutturale (PS)
- area attualmente classificata come “*Aree urbane recenti*” – identificata al catasto fabbricati e terreni (F36, p469porz) per come risulta nella “Variante urbanistica” (allegato A al presente AdP) da “*Aree urbane recenti*” ad “*Rete viaria e ferroviaria*”;
- Regolamento Urbanistico (RU)
- area attualmente ricadente in “*Territorio urbanizzato*”, classificata come “*Aree destinate ad attività pubbliche o di interesse collettivo*” con simbolo *P* (Parcheggi pubblici) – identificata al catasto fabbricati e terreni (F36, p469porz.) per come risulta nella “Variante urbanistica” (allegato A al presente AdP) - da “*Attività pubbliche o di interesse collettivo*” con simbolo *P*” a “*Rete viaria da realizzare*”;
- area attualmente ricadente in “*Territorio urbanizzato*”, classificata come “*Aree destinate ad attività pubbliche o di interesse collettivo*” con simbolo *AG-v* (Parchi pubblici e impianti sportivi) – identificata al catasto fabbricati e terreni (F36, p469porz.) per come risulta nella “Variante urbanistica” (allegato A al presente AdP) - da “*Attività pubbliche o di interesse collettivo*” con simbolo “*AG-v*” a “*Aree destinate ad attività pubbliche o di interesse collettivo*” con simbolo *P* (Parcheggi pubblici);

#### **RICORDATO** che:

- 1) per le varianti urbanistiche necessarie alla valorizzazione degli immobili situati nel Comune di Sesto Fiorentino ricorre, ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), l’ipotesi di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica qualora trattasi di varianti minori.
- 2) il risultato della verifica ha portato alla conclusione che non è necessario, per la variante oggetto di questo accordo, alla necessità di procedere con la VAS, come confermato dal parere

dell'“AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS: Comune di Calenzano” il 13/4/2017, agli atti anche della Regione Toscana;

- 3) la Giunta regionale ha effettuato formale richiesta all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) sulla compatibilità del nuovo Liceo e del nuovo stabilimento Lilly previsto dal presente accordo con il vincolo aeroportuale, richiesta estesa anche alle nuove aule universitarie, come da relativa istanza alla Regione del Comune di Sesto;
- 4) ENAC, con nota del 21/9/2017 (prot. 0094932-P) inviata alla Regione, alla Città metropolitana e al Comune di Sesto ha comunicato che “a seguito dell'esame della documentazione integrativa pervenuta, non sono stati riscontrati profili di incoerenza tra le previsioni delle varianti urbanistiche proposte ed i criteri alla base del Piano di Rischio finalizzato alla tutela del territorio dal rischio di incidente generato dall'attività di volo” ricordando che “per l'autorizzazione delle opere relativamente alla tematica degli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, dovrà essere seguita la procedura” apposita;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

si stipula il seguente

### **ACCORDO DI PROGRAMMA:**

#### **Art. 1 Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo di Programma, così come gli atti elencati in calce, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

#### **Art. 2 Oggetto e finalità dell'Accordo**

1. Il presente Accordo di Programma definisce i rapporti e le azioni coordinate fra le parti per la costruzione della nuova sede del liceo A.M Enriques Agnoletti nel Comune di Sesto Fiorentino all'interno del Polo scientifico e Tecnologico dell'Università di Firenze; l'Accordo è altresì finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione tra le parti, promuovendo sinergie didattiche e scientifiche, attraverso programmi formativi, progetti di ricerca, attività per il territorio e per gli studenti.

2. Ha efficacia di variante nei contenuti dettagliati in premessa e nel presente articolo, secondo le modalità e i termini precisati all'articolo 3 in modo che:

- l'area attualmente di proprietà della Città metropolitana di Firenze interessata dal liceo Agnolotti abbia destinazione d'uso di "area produttiva e disciplinata da un ambito di trasformazione come descritto negli elaborati allegati al presente atto;
- ai fini dell'efficacia di variante di cui al punto 1 sono allegati i seguenti atti quale parte integrante e sostanziale:

*1) Verifica di assoggettabilità a VAS*

*2) Variante al PS*

- a) Tav. 1 "Subsistemi" (estratto) stato vigente e stato variato
- b) Tav. 4 "Sistema delle qualità" (estratto) stato vigente e stato variato
- c) "Statuto dei luoghi" (estratto) stato sovrapposto
- d) "Relazione" (estratto) stato sovrapposto
- e) "Relazione generale" con allegato 1a) "Adeguamento della Variante al PS e al RU all'Integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico (PPR) ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PPR"
- f) Relazione geologica di fattibilità ai sensi del DPGR 53/R/2011 con allegato 1a) "Sistemazione idraulica del fosso Nencetti" (3 allegati)
- g) la Relazione del Responsabile del procedimento

*3) Variante al RU*

- a) Tav. 1 "Articolazione del Territorio" (estratto foglio 12) stato vigente e stato variato
- b) Tav. 3 "Sistema delle qualità" (estratto foglio 4) stato vigente e stato variato
- c) Tav. F.Sin "Carta sinottica degli ambiti di trasformazione" (estratto) stato vigente e stato variato
- "Appendice I" – Ambito AT 57a vigente - stato sovrapposto
- d) Tavola V1 – "Fasce di rispetto stradale, ferroviario e aeroportuale" (estratto) stato vigente e stato variato
- e) Tavola V3 – "Vincoli relativi ad aree e immobili di interesse archeologico" (estratto) stato vigente e stato variato
- f) Tavola V4 – "Vincoli relativi all'assetto idrogeologico" (estratto) stato vigente e stato variato
- g) Tavola V7 – "Invarianti strutturali del PTCP e misure di salvaguardia del PIT"
- h) "Relazione" (estratto) stato sovrapposto
- i) "Individuazione delle aree con vincolo preordinato all'esproprio" (estratto) stato vigente e stato variato

l) *“Relazione generale” con allegato 1b) “Adeguamento della Variante al PS e al RU all’Integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico (PPR) ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PPR”*

m) *“Relazione geologica di fattibilità ai sensi del DPGR 53/R/2011” con allegato 1b) “Sistemazione idraulica del fosso Nencetti”(3 allegati)*

n) 1b *Relazione del Responsabile del procedimento.*

È infine allegato l’elaborato “Istruttoria delle osservazioni – proposta di controdeduzione”.

### **Art. 3 Impegni delle parti**

**1. Il Comune di Sesto Fiorentino si impegna** alla ratifica dell'accordo con efficacia di variante, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 35/2011.

#### **2. La Città metropolitana di Firenze si impegna:**

**a)** a realizzare, nei termini di cui in premessa, gli adempimenti relativi alla fase di progettazione, procedure di gara e realizzazione del nuovo Liceo Agnoletti con l’obiettivo di rendere funzionale la nuova sede per l’anno scolastico 2021/2022; gli adempimenti, e la relativa tempistica, sono dettagliati nel cronoprogramma allegato al presente Accordo; la Città Metropolitana, in fase di progettazione del nuovo edificio scolastico, terrà conto della fattibilità tecnica di ampliare il nuovo edificio per adeguarlo anche all’eventuale aumento degli iscritti;

**b)** ad acquisire tramite permuta il terreno di proprietà dell’Università di Firenze per la realizzazione del nuovo Liceo, la cui congruità del prezzo è stata rilasciata dall’Agenzia del Demanio il 30/11/2016 per un importo di € 1.525.706/00 (euro unmilione cinquecentoventicinquemilasettecentosei), a condizione che:

☐ **b1)** le indagini archeologiche geologiche confermino l’edificabilità dell’intera area senza limitazione alcuna;

☐ **b2)** le terre di risulta da precedenti interventi costruttivi presenti sull’area non presentino caratteristiche tali da richiedere interventi di bonifica del terreno, ulteriori a quelli già effettuati dall’Università per la presenza di amianto.

Nel caso in cui le condizioni di cui ai punti b1 e b2 di cui sopra, non risultassero sussistenti, a procedere con l’Università ad una verifica della effettiva area disponibile e possibilità di procedere alla realizzazione dell’intervento come progettato in via preliminare;

**c)** ad alienare l’attuale sede del Liceo Agnoletti a Eli Lilly Italia spa al prezzo indicato in premessa, e a corrispondere a detta Società un importo annuo di € 250.000 per anno (euro due-

centocinquantamila) a titolo di indennità di occupazione per tutto il periodo intercorrente tra il contratto di vendita e la consegna dell'immobile, periodo durante il quale la Città metropolitana continuerà a farsi carico anche della manutenzione straordinaria del plesso; in base al cronoprogramma allegato l'onere dell'indennità è calcolato attualmente in € 770.833,33 (eurosettecentosettantamilaottocentotrentatre//33) e sarà proporzionalmente ridotto qualora la consegna avvenga prima del previsto;

- d) a consentire ad Eli Lilly Italia, immediatamente dopo la firma del presente Accordo di Programma e indipendentemente dai tempi di consegna effettiva dell'intero immobile, pieno accesso e disponibilità della particella di terreno all'interno del plesso identificata nel Foglio di mappa 37 dalle particelle 384 e 385, affinché possano essere realizzate da detta Società opere ed attività prodromiche alla futura conversione del sito a fini produttivi, e senza che ciò comporti alcuna interferenza con le normali attività didattiche dell'attuale Liceo Agnoletti, fino al completo trasferimento degli studenti presso la nuova sede;
- e) a destinare il ricavato dalla alienazione di cui alla lettera c) alla costruzione del nuovo Liceo Agnoletti, detratto il prezzo di acquisto dell'area dall'Università e relativi oneri fiscali (€ 1.525.706,00 + € 137.313,54) nonché l'indennizzo da riconoscere a Eli Lilly Italia per il tempo intercorrente tra la firma del contratto di vendita e la consegna dell'immobile, tempo stimato in anni tre;
- f) a progettare, espletare le procedure di gara e realizzare le aule universitarie nella particella 489 del foglio di mappa 55 secondo la tempistica di cui all'allegato cronoprogramma per un valore pari a € 1.525.706/00 (euro unmilione cinquecentoventicinquemilasettecentosei//00) oltre € 600.100 (euro seicentomilacentotrenta//00) di cui alla lettera c) del punto 4;
- g) a rimborsare all'Università l'eventuale economia di spesa che a valere sull'importo di € 600.100,00 (euro seicentomilacentotrenta//00) dovesse essere accertata dopo il collaudo dei lavori di costruzione delle aule.

**3. La Regione Toscana si impegna** ad erogare l'importo di € 10.000.000 (euro diecimilioni//00) di cui all'art. 25 della l.r. 82/2015 in base alle normative vigenti, con le modalità di cui all'articolo 4.

**4. L'Università degli Studi di Firenze si impegna :**

- a) a cedere in permuta alla Città metropolitana di Firenze l'area in cui dovrà essere realizzata la nuova sede del Liceo, al prezzo di € 1.525.706/00 (euro unmilione cinquecentoventicinquemilasettecentosei//00);

b) nel caso in cui le condizioni di cui al punto 2, lettera b) e punti b1 e b2 di cui sopra, non risultassero sussistenti, a procedere con la Città metropolitana ad una verifica della effettiva area disponibile e possibilità di procedere alla realizzazione dell'intervento come progettato in via preliminare;

c) ad erogare l'importo di € 600.100 (euro seicentomilacent/00) alla Città metropolitana in due tranches di pari importo: la prima entro gennaio 2018, la seconda prima dell'approvazione degli atti di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle aule; il totale del contributo è fisso e non suscettibile di aumento;

d) a collaborare con la Città Metropolitana e la Eli Lilly per lo sviluppo di progetti formativi e di ricerca per il territorio e gli studenti.

Si precisa che il progetto lotto aule dovrà essere approvato dall'area Edilizia dell'Università e, ugualmente, in caso di varianti in aumento, esse dovranno preliminarmente essere valutate e approvate dalla medesima area.

**5.** Una volta avvenuto l'acquisizione tramite permuta dell'area di proprietà dell'Università di Firenze dove sarà realizzato il nuovo Liceo, la Città Metropolitana si impegna a non fare eccezioni e quindi non ostacolare in alcun modo l'attuazione del presente accordo per quanto concerne la realizzazione del Liceo qualora dovessero sorgere controversie e problematiche inerenti la procedura di costruzione delle aule universitarie.

La Regione Toscana non assume impegni finanziari oltre i 10.000.000/00 (euro diecimilioni//00) e non si farà carico di indennità a nessun titolo.

## **6. La Eli Lilly Spa si impegna:**

a) ad acquisire in proprietà l'attuale sede del Liceo Agnoletti, mediante la corresponsione del prezzo di stima, entro il 28 febbraio 2018; l'indennità di cui alla lettera c) del comma 2 decorre dal 1° agosto 2018;

b) ad accettare che la consegna dell'immobile suddetto avvenga solo una volta completata l'ultimazione del nuovo edificio e fino a tale momento un'indennità di occupazione annua pari a € 250.000 per anno (euro duecentocinquantamila) fermo restando il diritto della Società di entrare immediatamente in possesso e di godere della piena facoltà di disporre delle particelle di terreno specificate nella clausola 2, punto d) ;

c) a realizzare l'ampliamento dello stabilimento di Sesto Fiorentino, come da progetto di massima allegato al presente Accordo nei tempi concordati fermo restando che, qualora si verifichi un ritardo nella consegna dell'immobile per causa non imputabile a Lilly rispetto ai tre anni concordati nel

presente Accordo di cui alla clausola 2, punto e), Lilly si riserva il diritto di rivedere ed eventualmente modificare ed aggiornare i propri piani produttivi allegati al presente Accordo alla luce delle mutate circostanze e del nuovo orizzonte temporale necessario ai fini dei propri progetti di ampliamento, così da poter cogliere eventuali opportunità maggiormente significative emerse o venutesi a creare;

d) a dare attuazione al piano occupazionale presentato agli enti sottoscrittori del presente Accordo allegato al presente Accordo, nei tempi concordati.

e) a definire con l'Università forme di collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della formazione.

8. Le amministrazioni territoriali competenti si impegnano ad assicurare, per quanto di competenza, all'utenza scolastica e non, adeguati servizi di collegamento.

#### **Art.4**

##### **Fonti di finanziamento e modalità di trasferimento delle risorse regionali.**

1. Le fonti di finanziamento per l'attuazione del presente accordo sono dettagliate come segue:

<b>Regione Toscana</b>	<b>10.000.000,00 €</b>
<b>Città Metropolitana di Firenze</b>	<b>7.000.000,00 €</b>
<b>Università degli Studi di Firenze</b>	<b>600.100,00 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>17.600.100,00 €</b>

2. Il costo di realizzazione della nuova sede del Liceo A.M Enriques Agnoletti, quantificato dalla Città Metropolitana, è pari a € 14.566.147,13 (euro quattordicimilionicinquecentosessantaseimilacentoquarantasette//13).

3. Le fonti di finanziamento per la costruzione del nuovo Liceo sono dettagliate come segue:

<b>Regione Toscana</b>	<b>€ 10.000.000,00</b>
<b>Città Metropolitana di Firenze</b>	<b>€ 7.000.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.000.000 *</b>

\* il totale corrisponde alla somma dei costi di realizzazione del nuovo Liceo (comma 2), all'acquisto dell'area per costruirlo compresi oneri fiscali (art. 3, comma 2, lettera e) e all'indennizzo dovuto alla Eli Lilly (art. 3, comma 2 , lettera c).

4. Le risorse regionali che finanziano il presente accordo, pari a € 10.000.000,00, sono trasferite alla Città Metropolitana secondo le seguenti modalità e sono da rapportarsi all'investimento ammesso in

sede di istruttoria della Regione sulla progettazione presentata dalla Città metropolitana di Firenze:

- a) fino al 10% del contributo quale anticipo per le spese di progettazione, così suddiviso:
  - a1) 150.000,00 € entro 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo;
  - a2) fino a 850.000,00 € entro 150 giorni dalla data della firma del presente Accordo;
- b) fino al 30% del contributo entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori di costruzione del nuovo edificio del Liceo;
- c) fino al 40% del contributo a stati di avanzamento lavori;
- d) saldo del contributo entro 90 giorni dalla completa rendicontazione delle spese complessive del progetto.

5. Eventuali economie di spesa che dovessero essere accertate dopo il collaudo dei lavori saranno ripartite tra i due enti, proporzionalmente alla quota di finanziamento di ciascuno.

## **Art. 5**

### **Norme procedurali e poteri sostituitivi**

1. Le parti pubbliche si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostitutivi si applicano:

- 1) l'articolo 34 octies della l.r. 40/2009;
- 2) la l.r. 35/2011 per la realizzazione del Liceo.

## **Art. 6**

### **Collegio di Vigilanza e responsabile del procedimento**

- 1. Il Collegio di vigilanza, regolato dall'art. 34 octies della l.r. 40/2009, è composto da un rappresentante per ogni soggetto sottoscrittore.
- 2. Il Collegio di vigilanza si riunisce almeno ogni sei mesi ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
- 3. Ai sensi dell'art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, si nomina responsabile dell'attuazione dell'Accordo la dott.ssa Silvia Burzagli, dirigente della direzione Attività produttive della Regione Toscana; a decorrere dal 1° ottobre il responsabile è la dr.ssa Simonetta Baldi, dirigente della medesima direzione.

## **Art. 7**

### **Modifiche**

- 1. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

2. Il presente accordo è aperto ad adesioni successive anche di soggetti privati, con il consenso unanime degli attuali sottoscrittori.
3. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione o di realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non comportare il superamento né una variata ripartizione tra gli Enti dell'importo complessivo del finanziamento stabilito nel presente atto, saranno approvate secondo le procedure ordinarie, a seguito del parere favorevole espresso dal Collegio di vigilanza, senza che ciò determini variazioni al presente Accordo di Programma.

## **Art. 8**

### **Validità dell'Accordo**

1. Il presente Accordo di Programma, è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della l.r. 40/2009.
2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies l.r. 40/2009); dalla data di pubblicazione fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti. Il presente accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.

\*\*\*\*\*

**Allegati al presente Accordo i seguenti documenti quali parti integranti e sostanziali:**

- 1) documenti di variante (art. 2);**
- 2) cronoprogramma realizzazione nuovo Liceo e aule universitarie (art. 3, comma 2, lettere a) e h) ;**
- 3) piano produttivo Eli Lilly (art. 3, comma 7)**

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**